

D.A. n° 373/6A9

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale n° 2 del 10.04.1978;
- VISTA** la Legge n° 146 del 22.02.1994;
- VISTA** la Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001;
- VISTA** la Legge Regionale n° 13 del 8/5/2007;
- VISTA** la Legge Regionale n° 19 del 16.12.2008;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;
- VISTO** il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006, "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Legge n° 394 del 06.12.1991, "*Legge quadro sulle aree protette*";
- VISTO** il D.P.R. n° 357 del 08.09.1997 e s.m.i.;
- VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 e s.m.i.*".
- VISTO** il D.A. 22 Ottobre 2007: "*Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della Legge regionale 8 maggio 2007, n° 13*";
- CONSIDERATO** che, secondo l'articolo 10, comma 3, del D.lgs 152/06 e s.m.i per le procedure di VAS e di VIA che comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n° 357 del 1997, viene previsto un unico provvedimento autorizzativo;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n° 245/GAB del 22 ottobre 2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza di questo Assessorato;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTO** il D.Lgs. n° 121 del 07.07.2011, di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente;
- VISTO** il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";
- VISTO** il D.P.R.S. n° 23 del 08.07.2014, "*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*";
- VISTA** la Delibera di Giunta n° 48 del 26.02.2015.
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n° 1484/Gab dell'11.03.2015 e s.m.i.;

- VISTA** la nota protocollo n° 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n° 48 del 26.02.2015;
- VISTA** la L.R. n° 21 del 12.08.2014 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 68 recante "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*".
- VISTO** il D.D.G. n° 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente, con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.R. 10/2000;
- VISTA** la nota protocollo n° 50002 del 12.12.2013, acquisita agli atti del Dipartimento Regionale Ambiente con n° 55328 del 18.12.2014, con la quale il Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto al Servizio 1 VAS -VIA del Dipartimento Ambiente l'avvio del processo di VAS per l'Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche;
- VISTA** la nota protocollo n° 3313 del 24.01.2014 del Dipartimento Ambiente con la quale sono state definite le modalità di avvio e di consultazione della documentazione della Proposta di Aggiornamento di Piano e del relativo processo di VAS e sono stati concordati i "Soggetti Competenti in Materia Ambientale" (nel seguito S.C.M.A.) da consultare;
- VISTA** la nota prot. n° 4083 del 31.01.2014, con la quale il Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato ai S.C.M.A. le modalità di svolgimento e la relativa tempistica del "processo di VAS";
- VISTA** la nota prot. n° 14718 del 31.03.2014, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente ha comunicato al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di aver ricevuto i contributi dei S.C.M.A. sotto elencati:
- 1 - Dipartimento Regionale Tecnico,
 - 2 - Provincia Regionale di Caltanissetta,
 - 3 - Provincia Regionale di Trapani,
 - 4 - Ente Parco dell'Etna,
 - 5 - Ente Parco Fluviale dell'Alcantara,
 - 6 - Ente Gestore Riserve Naturali "Grotta dei Puntali e Grotta della Molarà",
 - 7 - Cutgana - Università di Catania,
 - 8 - Dipartimento della Programmazione (ancorché non ufficialmente pervenuto).
- CONSIDERATO** che con la stessa nota il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente invitava il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a redigere il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- VISTA** la nota, protocollo n° 29561 del 28.7.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente al n° 35398 del 28.07.2014, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso la Proposta di Aggiornamento di Piano, del relativo Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza;
- VISTA** la nota, protocollo n° 38010 del 14.08.2014, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente ha richiesto al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di trasmettere, separatamente due copie di tutta la documentazione necessaria prevista dall'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall'art. 2 del D.A. 30/03/2007.
- VISTA** la nota, protocollo n° 33167 del 01.09.2014, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto il parere di competenza agli Enti gestori di



VISTA

Parchi e Riserve naturali e al Servizio 4 del Dipartimento Ambiente e trasmesso loro copia della Proposta di aggiornamento del Piano;

la nota prot. n° 33175 del 01.09.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente al n° 39384 del 01.09.2014, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso copia della Proposta di aggiornamento del Piano e comunicato altresì di avere inviato, via pec, agli Enti gestori di Parchi e Riserve naturali e al Servizio 4 del Dipartimento Ambiente copia della suddetta documentazione;

VISTA

la nota prot. n° 39667 del 02.09.2014 del Dipartimento Ambiente con la quale sono state definite le modalità di avvio e di consultazione pubblica della documentazione della "Proposta di Aggiornamento di Piano" e del relativo "Rapporto Ambientale" e sono stati concordati i S.C.M.A. da consultare;

VISTA

la nota prot. n° 34211 del 09.09.2014, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato ai S.C.M.A. le modalità di svolgimento e la relativa tempistica della consultazione pubblica;

VISTA

la nota prot. n° 34226 del 09.09.2014, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso alle Province Regionali copia completa della documentazione tecnica in formato digitale ai fini del deposito, così come disposto dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO

l'avviso pubblicato nella Parte II e III della GURS n° 37 del 12.09.2014 dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato reso noto l'avvio e le relative modalità di svolgimento della consultazione pubblica della proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche;

VISTE

le osservazioni pervenute da parte dei S.C.M.A., del pubblico interessato e del pubblico durante il periodo di consultazione pubblica della Proposta di Aggiornamento di Piano e del relativo Rapporto Ambientale, il cui elenco si riporta a seguire:

- 1 - nota protocollo n° 2814 del 19.09.2014, dell'Ente Parco delle Madonie;
- 2 - nota protocollo n° 2048 del 26.09.2014 dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;
- 3 - nota protocollo n° 15241 del 07.10.2014 del Dipartimento Regionale Autonomie locali;
- 4 - nota protocollo n° 37946 del 28.10.2014 del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- 5 - nota della Provincia Regionale di Ragusa acquisita al protocollo n° 44849 del 11.11.2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 6 - nota protocollo n° 5702 del 11.11.2014 della AMG Energia SPA Palermo;
- 7 - nota protocollo n° 18289 del 11.11.2014 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- 8 - nota protocollo n° 9363 del 11.11.2014, acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente al n° 52510 del 12.11.2014;
- 9 - nota protocollo n° 60277 del 20/11/2014 del Dipartimento Regionale Tecnico, ancorché la stessa sia pervenuta fuori termine;

VISTA

la nota protocollo n° 46522 del 19.11.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente al n° 54017 del 20.11.2014, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso al Servizio VAS-VIA del Diparti-

mento Ambiente gli esiti dei risultati della consultazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche;

CONSIDERATO che la proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche rappresenta lo strumento programmatico con il quale pianificare e disciplinare le attività di bonifica di siti inquinati, al fine di perseguire la tutela ambientale;

CONSIDERATO che obiettivo strategico della proposta di Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche è il risanamento ambientale di quelle aree del territorio regionale che risultano inquinate da interventi accidentali o dolosi, con conseguenti situazioni di rischio sia ambientale che sanitario. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso una programmazione degli interventi a regia regionale che veda come prioritari i seguenti punti:

- 1 - Procedere alla bonifica delle discariche di rifiuti urbani dismesse e di tutti i siti oggetto di censimento, secondo la priorità individuate dal piano, salvo necessarie modifiche intervenute in seguito all'acquisizione di nuovi elementi di giudizio;
- 2 - Intensificare la bonifica del territorio nei siti di interesse nazionale (SIN) mediante la promozione e attivazione degli accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente;
- 3 - Individuare delle casistiche ambientali e delle linee guida di intervento in funzione della tipologia del sito inquinato;
- 4 - Definire metodologie di intervento che privilegino, ove possibile, gli interventi in situ piuttosto che la rimozione e il confinamento in altro sito dei materiali asportati;

CONSIDERATO che l'obiettivo strategico della proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche può essere raggiunto mediante la articolazione dei sottoelencati obiettivi realizzativi:

- 1 - Aggiornamento dello stato dell'arte degli interventi di bonifica;
- 2 - Definizione della metodologia per individuare le priorità di intervento;
- 3 - Aggiornamento elenco dei siti da bonificare secondo l'ordine di priorità;
- 4 - Definizione delle linee guida per la selezione delle tecnologie di bonifica;

CONSIDERATO che il territorio siciliano è interessato dai Siti Natura 2000 e che le aree SIC e ZPS rappresentano il 16,5% dell'intero territorio regionale, sovrapposte alle aree naturali protette (parchi e riserve regionali);

CONSIDERATO che il Piano interesserà i seguenti S.I.C. e Z.P.S.:

ITA030043 – Monti Nebrodi
 ITA030001 – Stretta di Longi
 ITA010020 – Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua
 ITA020010 – Isola di Ustica
 ITA040001 – Isola di Linosa;
 ITA040002 – Isola di Lampedusa e Lampione;
 ITA060014 – M. Chiapparò;
 ITA080003 – Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria);
 ITA010010 – M. San Giuliano;
 ITA010004 – Isola di Favignana;
 ITA020025 – Bosco di S. Adriano;
 ITA020048 – Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza;



ITA020036 – M. Triona e M. Colomba;
 ITA020017 – Complesso Pizzo Dipilo e Querceti Su Calcare;
 ITA020045 – Rocca di Sciara;
 ITA020050 – Parco delle Madonie;
 ITA050012 – Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela;
 ITA090021 – Cava Contessa - Cugno Lupo;
 ITA090023 – Monte Lauro;
 ITA030024 – Isola di Filicudi;
 ITA030025 – Isola di Panarea e Scogli Viciniori;
 ITA030026 – Isole di Stromboli e Strombolicchio;
 ITA030044 – Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre;
 ITA030027 – Isola di Vulcano;
 ITA030028 – Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri);
 ITA030029 – Isola di Salina (Stagno di Lingua);
 ITA030030 – Isola di Lipari;
 ITA030042 – Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina;
 ITA060003 – Lago di Pozzillo;
 ITA020003 – Boschi di San Mauro Castelverde;
 ITA020023 – Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana;
 ITA010005 – Laghetti di Preola e Gorgi Tondi e Sciare di Mazzara;
 ITA030019 – Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò;
 ITA030020 – F. San Paolo;
 ITA030021 – Torrente San Cataldo;
 ITA030034 – Rocche di Roccella Valdemone;
 ITA030035 – Alta Valle del Fiume Alcantara;
 ITA060011 – Contrada Caprara;
 ITA060015 – Contrada Valanghe;
 ITA070027 – Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti;
 ITA070022 – Bosco di Linera;

VISTI i formulari Natura 2000 a corredo dei precedentemente elencati SIC e ZPS;

VISTI i Piani di Gestione degli Ambiti dei sopraelencati SIC e ZPS;

CONSIDERATO che la Direttiva 2009/147/CE mira alla conservazione, protezione, gestione e regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri i quali, a tal fine, adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, una varietà e una superficie sufficienti di habitat ed in particolare:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi;

CONSIDERATO che la proposta di Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche considera prioritari gli interventi realizzati nei siti all'interno della rete Natura 2000;

VISTO il parere ambientale V.A.S. protocollo n° 35361 del 27.07.2015.

CONSIDERATO che la VAS è integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo i dettami del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il parere ambientale di Valutazione dell'Incidenza Ambientale protocollo n° 30120 del 25.06.2015.

RITENUTO

di poter emanare il parere motivato relativo al processo di Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), comprensivo della valutazione di incidenza;

FATTI SALVI

i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art. 1)

Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto;

Art. 2)

Ai fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, si esprime **parere motivato favorevole** ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con le seguenti raccomandazioni, che riprendono ed integrano quanto già previsto dall'Autorità Procedente nel Rapporto Ambientale e a cui i singoli interventi dovranno conformarsi in funzione delle caratteristiche del singolo sito nonché della modalità e tipologia d'intervento:

1. Paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali

- Le Sovrintendenze competenti dovranno valutare le interferenze con il patrimonio culturale, architettonico e archeologico delle tecniche di messa in sicurezza e bonifica adottate.
- Si dovranno attuare tutte le misure necessarie per non arrecare danni ai beni culturali, architettonici e archeologici, presenti nell'area oggetto di intervento durante la bonifica e l'allestimento del cantiere.
- Tutti i progetti che interessano, anche indirettamente, aree vincolate o tutelate dai Piani Provinciali dovranno essere sottoposti alla valutazione delle Autorità Competenti per determinare la rispondenza degli elementi progettuali ai parametri previsti nelle sopra indicate pianificazioni.
- Il riutilizzo dell'area, successivo alla bonifica, deve essere consono con l'eventuale presenza nello stesso o nelle immediate vicinanze di aree o beni di pregio con particolare riguardo a quelli soggetti a vincolo.

2. Rete di Natura 2000

- I progetti dovranno essere attuati nel rispetto delle peculiarità ambientali e dei valori ecologici emergenti nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di riferimento e nella cartografia degli habitat ad essi allegata, considerate anche le strategie di conservazione degli habitat e le strategie per la tutela delle specie rare e minacciate e della biodiversità in questi piani individuati.
- Tutti i progetti che interessano siti di Rete Natura 2000 dovranno essere valutati ed autorizzati dalle competenti Autorità in materia di Incidenza Ambientale secondo quanto prescritto dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. e con le modalità e i criteri di cui alle norme regionali con particolare riferimento alla L.R. 13/2007 e al D.A. 30.03.2007.

3. Piano di gestione del rischio alluvioni

- Gli interventi da realizzare in attuazione alla proposta di aggiornamento del Piano delle Bonifiche dovranno essere adeguati alle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni, ove adottato al momento dell'esecuzione del singolo intervento, attraverso lo sviluppo di specifiche misu-



re che consentano una migliore definizione dello stato ambientale in presenza di aree soggette a rischio alluvioni.

4. **Piano di Assetto Idrogeologico**
 - Nei sedimi di bonifica interessati da aree a pericolosità e a rischio idraulico e idrogeologico dovranno essere realizzati interventi di mitigazione del rischio attraverso interventi strutturali di messa in sicurezza.
 - Al momento dell'esecuzione del singolo intervento si dovrà tenere conto delle vigenti norme di Piano.
5. **Piano di Tutela delle Acque**
 - Si dovranno attuare specifiche misure per le aree di salvaguardia per il consumo umano, le aree vulnerabili alla siccità e alla desertificazione, la gestione delle acque di scarico derivanti dagli interventi di bonifica.
6. **Piano di gestione del Distretto Idrografico**
 - Dovranno adottarsi misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico ed effettuare il monitoraggio dei corpi idrici attraverso gli elementi di qualità biologica.
 - Per le acque superficiali, dovrà essere valutato lo stato chimico determinando periodicamente la concentrazione delle sostanze dell'elenco di priorità, riportate nella tab. 1/A del DM 260/2010, per le quali, a seguito di un'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata per ogni singola sostanza, emergano attività che comportino scarichi, emissioni, rilasci e perdite significative nel bacino idrografico.
7. **Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria**
 - Si dovrà diminuire la concentrazione dei gas climalteranti e, in fase di progettazione degli interventi, adottare le misure di contenimento delle polveri e delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
8. **Piano Regionale dei Rifiuti**
 - Dovranno essere considerate laddove necessario, le refluenze del decreto del Ministero dell'Ambiente n° 100 del 28.05.2015 con il quale è stato espresso parere motivato favorevole sulla proposta del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e sul relativo Rapporto Ambientale.
 - Sarà, inoltre, necessario che i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante l'intervento di bonifica siano stoccati e movimentati con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente e della popolazione.
9. **Piano Energetico Regionale**
 - In sede di attuazione, gli eventuali interventi comprendenti attività di recupero energetico dovranno essere compatibili con il vigente Piano Energetico Regionale.
10. **Flora, fauna e biodiversità**
 - Nell'ambito delle attività di bonifica dovranno essere privilegiate tecnologie e modalità di bonifica nonché di recupero all'uso, consone alle specifiche caratteristiche del sito.
 - In caso di sottrazione permanente di habitat faunistico si dovrà provvedere ad una idonea compensazione in luogo ecologicamente idoneo.
11. **Suolo**
 - Nei progetti si dovrebbero promuovere tipologie di interventi di bonifica che consentano la restituzione delle aree interessate agli usi naturali e favorire, specie in aree di elevato pregio nonché in quelle a rischio idrogeo-

logico elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che preveda aree a verde e/o aree boscate che contribuiscono anche al mantenimento della capacità di assorbimento di CO₂.

- In ogni caso, si dovrebbe evitare che, dopo il recupero, le aree bonificate vengano destinate ad attività, produttive o industriali, a elevato rischio idrogeologico.

12. Acqua

- Ai fini della gestione sostenibile della risorsa acqua e tutela della sua qualità dovrebbero essere privilegiate tecniche di bonifica indirizzate ad una riduzione dell'incremento dei consumi idrici.
- Lo scarico in corpi recettori delle acque di bonifica dovrà essere preceduta da un'accurata valutazione dello stato iniziale di qualità del recettore individuato e della sua capacità di auto depurazione in relazione all'entità dello scarico.
- Gli interventi di bonifica dovranno essere mirati anche alla decontaminazione, laddove necessaria, delle risorse idriche (sotterranee e superficiali).
- L'eventuale immissione in fognatura delle acque emunte da falda allo scopo di bonifica, in assenza di corpi idrici recettori nelle immediate vicinanze, dovrà tenere in considerazione le informazioni relative alla distribuzione territoriale degli agglomerati e alle eventuali non conformità. Dovrà, inoltre, essere preceduta da un'accurata valutazione della capacità depurativa residua dell'impianto presso cui vengono convogliate.

13. Aria e fattori climatici

- Dovranno essere preferite, laddove possibile, tecniche di bonifica a più ridotti consumi energetici e/o emissioni di gas climalteranti.
- Ove il recupero, a seguito delle attività di bonifica, sia effettuato a fini produttivi o industriali, i nuovi impianti dovranno adottare tutte le misure possibili ai fini del risparmio e dell'uso efficiente dell'energia.

14. Rifiuti

- Tra le tecniche di bonifica utilizzabili si dovrà scegliere quella che prevede la minimizzazione della produzione di rifiuti speciali e pericolosi. Nella selezione delle modalità di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti durante le operazioni di bonifica, tenere in stretta considerazione anche la prossimità dell'impianto di trattamento in considerazione dell'impatto negativo legato al trasporto dei medesimi.
- Nella selezione delle tecniche di bonifica si dovranno preferire quelle che impiegano i materiali ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti secondo la gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

15. Salute

- In fase di progettazione degli interventi dovranno essere adottate tutte le misure volte a minimizzare l'impatto sulla componente salute che dovranno essere valutate dalle Autorità competenti in materia ambientale e di salute pubblica.

Art. 3)

In merito alla Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si ritiene che nulla osta alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche a condizione che lo stesso rispetti raccomandazioni e condizioni di seguito riportate:

- Le eventuali aree di cantiere allestite all'interno o in prossimità dei Siti protetti dovranno avere le pavimentazioni delle aree di manovra e par-

cheggio realizzate con pavimentazioni permeabile (es. masselli drenanti autobloccanti o grigliato erboso);

- In tutti gli interventi previsti dovranno essere previste idonee sistemazioni idrauliche, mediante opere di regimentazione delle acque superficiali e meteoriche, al fine di assicurare il recapito dei loro impluvi naturali;
- Bisognerà attuare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo gli impatti derivanti da polverosità, rumore ed emissione in atmosfera;
- Si dovrà avere cura di effettuare gli interventi al di fuori del periodo di riproduzione delle specie protette e/o di evoluzione degli habitat presenti nei siti;
- Dovrà essere posta particolare cura nell'evitare di abbattere essenze vegetali arboree e/o arbustive, prevedendone, ove ciò non risultasse fattibile, il reimpianto;
- Qualora si rendesse necessario lo spostamento di essenze vegetali d'interesse naturalistico, si dovrà procedere all'estrazione ed alla valutazione dell'assenza di contaminazione della stessa, avendo cura di assicurare l'integrità della zolla di terra attorno alle radici ed il reimpianto in zone idonee al successivo attecchimento;
- Si planteranno *esclusivamente* essenze vegetali autoctone, provenienti da vivai autorizzati locali;
- Le aree di cantiere dovranno essere sistemate come "ante operam" attraverso interventi d'inerbimento e piantumazione di specie vegetali autoctone qualora preesistenti, in caso contrario si effettuerà l'impianto di un sistema vegetazionale dinamico di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale;
- Tutti i lavori ed il deposito dei materiali interesseranno esclusivamente le aree di sedime delle opere da realizzare, senza interferire con l'ambiente circostante.
- Al fine di non arrecare costipamento del terreno verranno utilizzati mezzi gommati;
- Prevedere durante le operazioni di cantiere, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli ed inquinanti nel terreno, al termine di ogni giornata lavorativa, si dovranno ricoverare i mezzi in aree opportunamente predisposte dotate di sistema di impermeabilizzazione del suolo;
- Per tutto il periodo della permanenza dei cantieri si dovranno ottimizzare le procedure di lavorazione al fine di abbattere e/o eliminare l'emissione di rumori, fumi e luci di cantiere e si provvederà ad innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il sollevamento delle polveri;
- I rifiuti speciali ottenuti dalle operazioni in progetto dovranno essere adeguatamente stoccati e smaltiti in idonee discariche specializzate;
- Le recinzioni, qualora previste, dovranno essere realizzate in materiale ecocompatibile e non illuminate;
- Per limitare l'inquinamento atmosferico e le emissioni di rumore causati dalle macchine, saranno definiti con accortezza i percorsi interni, così da ridurre al minimo l'utilizzo dei mezzi operativi, saranno, inoltre, ottimizzate le lavorazioni in modo da evitare sprechi e sciupi di risorse;
- Non dovranno essere alterati, in tutti gli interventi che lo rendano possibile, né la morfologia né il regime idrogeologico nei siti di intervento;

- Si dovrà avviare un opportuno sistema di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e la salute pubblica;
- I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile, mediante carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento.
- I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno realizzati, per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo.
- Il prelievo di campioni avverrà sulle matrici ambientali individuate e mediante un sopralluogo con le autorità competenti e a seguito di un verbale di sopralluogo controfirmato dalle parti.
- È da prevedere l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili" così come definite nella Direttiva 96/61/CE.

Art. 4)

Il Piano di Monitoraggio Ambientale della proposta di aggiornamento del Piano dovrà essere aggiornato/integrato secondo le disposizioni dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In funzione delle raccomandazioni indicate agli articoli 2 e 3, gli indicatori statistici previsti nel Piano di Monitoraggio presentato dovranno essere integrati con indicatori di tipo ambientale che consentano una corretta valutazione della funzionalità del Piano delle Bonifiche e degli interventi da esso derivati, da scegliere in funzione delle criticità ambientali presenti nei siti da bonificare.

Il Piano di Monitoraggio dovrà, inoltre, contenere la definizione dei meccanismi di riorientamento degli interventi, in caso di effetti negativi imprevisi, per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati.

Ogni intervento realizzato dovrà essere monitorato periodicamente e l'esito del monitoraggio dovrà essere messo a disposizione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, garantendo la fruibilità di tali dati, anche tramite accesso a siti internet tematici.

Art. 5)

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, acquisita la decisione finale ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n° 9/2010, dovrà pubblicare la stessa nella GURS con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione dell'aggiornamento del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dal Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento Ambiente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nell'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto l'Aggiornamento di Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 6)

Le eventuali varianti parziali alla proposta di Aggiornamento del Piano dovranno essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Art. 7) Gli interventi previsti nella proposta di aggiornamento del Piano riconducibili a quelli contenuti dagli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ovvero alla Valutazione di Impatto Ambientale e, se del caso, alle procedure di Valutazione di Incidenza;
- Art. 8) Il presente è rilasciato ai soli fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica e della procedura di Valutazione di Incidenza della proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche e solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati. Eventuali modifiche alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento Ambiente, affinché Questo valuti la necessità o meno di avviare una nuova procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- Art. 9) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, compresa Questa stessa Amministrazione, e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi. Il proponente dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione o concessione, parere o nulla osta previsti dalla vigente normativa, necessari all'iter di approvazione della "proposta di Aggiornamento del Piano".
- Art. 10) Il presente decreto sarà pubblicato per intero sul sito web di questo Assessorato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 17 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sul sito SIVVI, e la pubblicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 68 L.R. n° 21 del 12.08.2014.
- Art. 11) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 (sessanta) o ricorso gerarchico al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in GURS.

Palermo, 7 AGO. 2015

